

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale

Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

## DETERMINAZIONE PROT. N. 12700 REP. N. 340 DEL 26 GIUGNO 2017

Oggetto:

D.M. 15 dicembre 2015, n. 12272. Approvazione elenco domande ammesse per rilascio autorizzazioni di nuovo impianto viticolo. Campagna vitivinicola 2017.

## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e

dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed

integrazioni;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione

n. 15551/85 del 25 giugno 2015 con il quale la dott.ssa Salvatorica Addis è stata nominata Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni

agricole e alimentari presso la Direzione Generale dell'Assessorato

dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del

17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.

352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE)

n. 1234/07 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72.

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DETERMINAZIONE N. 12700/340 DEL 26 GIUGNO 2017

VISTO

il Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

VISTO

il Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009 del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.

**VISTA** 

la legge 12 dicembre 2016, n. 238 concernente la Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

**RILEVATO** 

che la succitata legge stabilisce all'articolo 69 il sistema sanzionatorio per violazioni in materia di potenziale vitivinicolo;

VISTO

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 19 febbraio 2015 n. 1213 relativo alle "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli";

VISTO

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 15 dicembre 2015, n. 12272 relativo alle "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli";

**VISTO** 

il Decreto ministeriale n. 527 del 30 gennaio 2017 concernente "Integrazione e modifica del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DETERMINAZIONE N. 12700/340 DEL 26 GIUGNO 2017

Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli";

**VISTO** 

il decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 221/DECA/3 del 30 gennaio 2017 concernente "D.M. 15 dicembre 2015, n. 12272 e sm.i.. Approvazione criteri di priorità per rilascio autorizzazioni di nuovo impianto viticolo";

**VISTA** 

la circolare AGEA n. 18162 del 1 marzo 2017 relativa a "Vitivinicolo – Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 e del DM 527 del 30 gennaio 2017 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio";

VISTO

l'elenco regionale delle aziende alle quali concedere le autorizzazioni di nuovo impianto viticolo trasmesso dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

**RILEVATO** 

che il succitato elenco include beneficiari che, ai sensi dell'articolo 9 del D.M. 15 dicembre 2015, n. 12272, possono avvalersi della possibilità di rinunciare all'autorizzazione concessa in quanto sono autorizzate superfici inferiori al 50% della superficie richiesta senza incorrere in sanzioni;

**RITENUTO** 

necessario adottare il succitato elenco e dare la relativa informazione a tutti i beneficiari:

## **DETERMINA**

ART. 1 E' approvato l'elenco delle aziende alle quali deve essere rilasciata la relativa autorizzazione per il nuovo impianto di viti per uva da vino, per la superficie riportata nel predetto elenco.

ART. 2 La data di approvazione della presente determinazione costituisce termine di rilascio delle autorizzazioni di nuovo impianto viticolo.

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DETERMINAZIONE N. 12700/340 DEL 26 GIUGNO 2017

- ART. 2 Ai produttori ai quali sono concesse autorizzazioni per superfici inferiori al 50% della superficie richiesta, è data possibilità di rinunciare entro 10 giorni dalla data di rilascio delle autorizzazioni, utilizzando le funzionalità messe a disposizione sul SIAN da AGEA.
- ART. 3 La superficie non assegnata nel 2017 a seguito delle rinunce è riportata per l'assegnazione all'annualità successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. n. 527 del 30 gennaio 2017.
- ART. 4 Le autorizzazioni hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio.
- ART. 5 Ai sensi della legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 69, comma 3 e comma 4 il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla base delle sequenti misure:
  - a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
  - b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
  - c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l'autorizzazione.

Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10 per cento



ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DETERMINAZIONE N. 12700/340 DEL 26 GIUGNO 2017

- ART. 6 Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.
- ART. 7 La presente determinazione è trasmessa all'Assessore ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e per conoscenza al Direttore Generale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito ufficiale della Regione all'indirizzo <a href="www.regione.sardegna">www.regione.sardegna</a>.

Il Direttore del Servizio

Salvatorica Addis

C. M